

## COMMENTI & ANALISI

# Eredità in bitcoin? Quante complicazioni Il Fisco italiano deve dare una risposta

Lo scorso 1° marzo in un report pubblicato dal gruppo Citi viene prospettata la possibilità che bitcoin diventi la moneta che la comunità mondiale utilizzerà per il commercio internazionale. Malgrado le perplessità e criticità derivanti dall'utilizzo di tali strumenti, quindi, le criptovalute si apprestano a divenire metodo di pagamento ufficiale, fenomeno accelerato dall'incremento dell'utilizzo dell'e-commerce, a sua volta spinto dalle limitazioni fisiche imposte dalla pandemia. Una consistente parte delle ricchezze future sarà composta quindi di monete virtuali, che entreranno a far parte dei patrimoni di famiglie, sempre più votate alla mobilità internazionale. Di tali problematiche è ben conscia l'Ocse, la quale nel report *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*, pubblicato nell'ottobre 2020, ha più volte sottolineato le differenze di approccio alla materia in un'ottica comparativa, invitando la comunità fiscale internazionale ad omogeneizzarsi, in una logica di certezza del diritto.

**Pur con le dovute** differenze, dal rapporto emerge che, per tutti i Paesi interessati, i redditi derivanti dall'attività di mining o di scambio vengono tassati quali capital gain e, talvolta, come una forma di reddito da capitale o redditi diversi. Inoltre, la maggior parte delle giurisdizioni coinvolte considera tutte le forme di scambio di valuta virtuale come un fatto impositivo. Infine, per quanto concerne l'imposta sui consumi, il rapporto evidenzia una prassi pressoché omogenea in tutte le giurisdizioni considerate, le quali considerano le operazioni in criptovaluta esenti o fuori campo di applicazione dell'Iva. Passando ora alla situazione italiana, il legislatore, nel dlgs 25 maggio 2017, n. 90 così

DI MAURIZIO DI SALVO\*  
E PIERGIORGIO BRUGNARA\*

come modificato dal dlgs 4 ottobre 2019 n. 125, ha definito valute virtuali come «una rappresentazione di valore digitale» pacificamente assimilabile a un asset ex art. 810 cc suscettibile di scambio (la giurisprudenza civile le definisce come «beni digitali in formato binario»); al di là delle immediate esigenze derivanti dalla repressione dei fenomeni di riciclaggio, nulla viene disposto circa la natura giuridica delle criptovalute e del loro conseguente trattamento tributario. Sul fronte delle imposte dirette, è la sola prassi a coadiuvare l'interprete: con la nota risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha ricostruito la natura di moneta virtuale in termini di valuta estera. Conseguentemente, reddito d'impresa per le società italiane operanti acquisti e cessioni di criptovalute, e redditi diversi per le persone fisiche che operano scambi in bitcoin. Per queste ultime, rilevano le eventuali plusvalenze, ma nella sola eventualità che le giacenze sui conti correnti di riferimento siano superiori a 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi (ex art. 67 Tuir, lett. c ter). Sul fronte Iva, la medesima prassi si adegua a quanto disposto dalla della Corte di Giustizia Europea, con sent. C 264/14 (caso «Hedqvist»), con la conseguenza che gli scambi di moneta digitale sono da considerarsi operazioni esenti. Anche sul fronte delle imposte sui passaggi generazionali, nonostante l'invito dell'Ocse a fornire chiarezza sul fronte dei «disposal via gift or inheritance» di moneta virtuale, il legislatore italiano non ha ancora fornito l'interprete di strumenti. Dal canto loro, gli operatori del diritto hanno identificato come la

detenzione di moneta virtuale possa manifestarsi attraverso metodi indiretti (ovvero tramite intermediari) o diretti, ovvero tramite: 1) la generazione di chiavi crittografate; 2) la gestione/generazione di portafogli attraverso un software o un token; 3) la generazione di portafogli web. A fronte di quei sistemi, la denuncia dei civilisti è da tempo diretta ad evidenziare l'inutilizzabilità di forme canoniche per la trasmissione di panieri di bitcoin, quali testamento e/o legato di password, pena il rischio di trafugamento e/o la violazione di regole imposte dai provider di servizi. D'altro canto, caratteristiche essenziali delle monete virtuali sono: a) l'anonimato degli indirizzi di provenienza; b) l'ubiquità; c) la contemporanea transnazionalità delle operazioni che le riguardano.

**Proprio per quelle** caratteristiche, i problemi si acuiscono sul fronte delle imposte sulle successioni e donazioni: il Testo Unico in materia è stato pensato per la trasmissione di beni materiali con forme di collegamento territoriale. Il fatto quindi che le monete digitali, sicura forma di arricchimento del beneficiario, appartengano alla dimensione della «infosfera», rende ardua l'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, dlgs 346/1990, quando quei valori digitali non si trasferiscano ancora su un conto corrente, italiano o estero. In assenza di un concreto intervento normativo, ne potrebbe quindi derivare l'impraticabilità di soluzioni impositive a quei fini, persino a fronte del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, oggi imposti dall'art. 4, dl 167/1990. In assenza di una regolamentazione specifica, quindi, il rischio sarebbe la perdita di rilevanti quantità di materiale imponible. (riproduzione riservata)

\*Andersen Italia

